

CAMERA DEI DEPUTATI N. 351

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DE POLI

Riconoscimento della lingua italiana dei segni

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’articolo 3 del dettato costituzionale, proclamando la pari dignità sociale e l’uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l’altro, di condizioni personali e sociali, sancisce solennemente l’obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tali principi, peraltro, sono rintracciabili nelle legislazioni di tutti i Paesi civili; in Italia hanno trovato man mano attuazione — seppure ancora non completa — in una serie di leggi che costituiscono riferimenti fondamentali per l’inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone portatrici di *handicap*. Tra queste, ricordiamo il testo unico delle disposizioni legislative vigenti

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che, in particolare alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione dell’alunno handicappato nonché dell’obbligo scolastico per gli alunni sordi.

È, in particolare, in riferimento a tale ultima categoria che si rende necessaria un’ulteriore riflessione e un’attenzione particolare. I sordi in Italia sono circa 960.000, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato o in conseguenza di cause acquisite per effetto di incidenti o malattie. Le difficoltà per una

piena integrazione sono evidentemente molto maggiori per i primi, i cosiddetti sordomuti, che possono imparare la lingua parlata solo dopo un lungo *iter* di riabilitazione. Nasce allora l'esigenza di uno strumento che consenta, in primo luogo, ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità che includa sia persone sorde che udenti, sviluppo che costituisce la base per un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento è rappresentato dalla lingua italiana dei segni (LIS), che è una vera e propria lingua, avente una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalità di espressione della lingua italiana. La lingua dei segni infatti è la lingua naturale delle persone sorde, perché per la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato. In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo, del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, relative appunto alla lingua dei segni dei sordi, e con la risoluzione dell'UNESCO resa a Salamanca nel giugno 1994, in cui all'articolo 21 si legge che « le politiche educative devono tener conto delle differenze individuali e delle diversità delle situazioni. L'importanza del linguaggio dei segni come mezzo di comunicazione per i sordi, ad esempio, dovrà essere riconosciuta e bisognerà assicurare l'accesso a tutti i sordi all'istruzione per mezzo di questo linguaggio. In considerazione dei bisogni particolari delle persone sorde in materia di comunicazione, può essere più appropriato provvedere alla loro istruzione in scuole specializzate o in classi o unità speciali in seno a istituti ordinari ». I sordi utilizzano figure professionali quali l'interprete LIS e gli operatori (per esempio gli assistenti alla comunicazione) garantendo attraverso l'uso della LIS risultati ottimali per la formazione di soggetti affetti da sordità.

La creazione di un Segretariato regionale per i Paesi dell'Unione europea, l'interesse e gli aiuti forniti a tutt'oggi dalla Commissione delle Comunità europee alle

organizzazioni che rappresentano i non udenti nella Comunità costituiscono i presupposti migliori per un riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni e un invito agli Stati membri ad abolire gli ostacoli che ancora si frappongono al suo uso.

L'Unione europea dei sordi (European Union of the Deaf), con sede in Bruxelles, creata nel 1985, che rappresenta attualmente le associazioni di quattordici Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) ha più volte sollecitato, con atti formali, tutti gli Stati membri dell'Unione europea « ad accettare legalmente la lingua dei segni di ciascun Paese nell'ambito della struttura della Carta europea delle lingue minoritarie ».

Sembra quindi giunto il momento per l'Italia di procedere in tale senso, dando alla LIS pieno riconoscimento, e ciò nel quadro non solo dell'attenzione ai problemi delle persone svantaggiate, che costituisce adempimento dei principi di cui all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, ma superando in certo modo la visione limitata di assistenza delle persone handicappate, con il riconoscimento fattivo delle peculiarità e delle potenzialità che tali persone, considerate non solo in quanto isolate ma come comunità, hanno. In questa ottica si pone la presente proposta di legge, che prevede il riconoscimento della LIS quale lingua propria della comunità dei sordi, equiparandola pertanto ad una qualsiasi lingua di minoranza linguistica, degna anch'essa, come le altre finora considerate che traggono la loro origine su base etnica, della tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione. È in questo senso che la LIS deve essere per noi considerata « lingua non territoriale » della comunità dei sordi, equiparando tale definizione a quella dell'articolo 1, lettera c), della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

La presente proposta di legge prevede, pertanto, con il riconoscimento della LIS, che di essa sia consentito l'uso in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni. Peraltro, per dare effettiva attuazione a tale disposizione si è ritenuto preferibile ricorrere allo strumento del regolamento governativo, anche per i risvolti tecnici che tale normativa comporta e per l'esigenza di coinvolgere in qualche modo nell'elaborazione di essa l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordi, giovandosi concretamente delle esperienze e competenze di tutti coloro che si sono dedicati a tali problemi. Le norme regolamentari previste si pongono nelle linee tracciate dalla legge 5

febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e, coinvolgendo le regioni, competenti in materia di assistenza, e in generale gli enti locali, è opportuno siano emanate previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Una particolare sottolineatura si vuole dare alle disposizioni relative all'uso e all'insegnamento della LIS nelle scuole, che si pongono nell'ambito di quanto già previsto non solo dalla citata legge-quadro n. 104 del 1992, ma anche dal testo unico delle disposizioni in materia di istruzione di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 379 del 7 dicembre 1998.

2. Alla LIS si applicano tutte le tutele e i provvedimenti conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.

ART. 2.

1. L'utilizzo della LIS è consentito e agevolato nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari civili e penali.

2. È garantito l'insegnamento della LIS nelle scuole primaria e secondaria di primo grado nonché l'utilizzo dell'interprete della LIS nelle scuole superiori e nelle università.

3. Sono incentivate le trasmissioni televisive nelle quali è utilizzata la LIS e quelle gestite dai sordi.

ART. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, il Governo adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi nonché le altre associazioni maggiormente rappresentative.

ART. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, per la parte che non può essere coperta a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome di cui al comma 1 del medesimo articolo 42.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0005630